

## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto “Testo unico in materia di Turismo” presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fabrizio Bracco avente ad oggetto: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo. Preadozione.”;

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Ritenuto** di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.” e la relazione che lo accompagna;
2. di trasmettere il presente progetto di testo unico alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 2011, n.8.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**IL PRESIDENTE**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

### RELAZIONE

La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, ha, tra l’altro, autorizzato la Giunta regionale, ai fini del riordino normativo e della semplificazione procedimentale e provvedimentale, a redigere e presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico con modalità e termini in essa stabiliti.

Il presente progetto di Testo unico in materia di turismo, racchiude, pertanto, l’intera normativa regionale del turismo con gli adeguamenti e le semplificazioni effettuate ai sensi della legge sopra richiamata. Pertanto, il progetto non si limita a riprodurre meramente la normativa vigente ma contiene i necessari aggiornamenti e adeguamenti per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa del settore.

Il primo step è stato quello di effettuare una ricognizione della normativa esistente, che è riportata di seguito, la quale ha evidenziato che, a tutt’oggi, la materia del turismo è disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, “Legislazione turistica regionale”.

E’ opportuno ricordare che già nell’anno 2006, era stata effettuata una rivisitazione dell’intera normativa turistica regionale; con tale legge, infatti, sono state abrogate tutte le norme specifiche settoriali della materia fin allora esistenti, racchiudendo in un’unica legge l’intero comparto.

Successivamente, con la legge regionale n. 15 del 16 febbraio 2010 di recepimento della Direttiva 123/2006/CE, cd “direttiva servizi”, considerata strategica per la realizzazione di un mercato interno volto ad agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera prestazione degli stessi, è stato accolto il regime ordinario per l’accesso ad una attività di servizi ed il suo esercizio. Il legislatore regionale, pertanto, ha provveduto a semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso e allo svolgimento delle attività di servizio anche in ambito turistico sopprimendo tutti i regimi autorizzatori. In particolare, con riferimento alle strutture turistico-ricettive, è stata introdotta la Dichiarazione di inizio attività (di seguito DIA) immediata da presentare al Comune ove ha sede la struttura. Anche per le Agenzie viaggio e turismo è stata introdotta, in luogo dell’autorizzazione, la DIA con inizio dell’attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione alla Provincia competente per territorio. Al riguardo si segnala che l’art. 49, comma 4bis della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha provveduto a riformulare il testo dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 introducendo la Segnalazione certificata di inizio attività – di seguito SCIA. La SCIA, pertanto, prende il posto della dichiarazione di inizio di attività.

Il progetto è stato redatto prendendo a riferimento le seguenti leggi regionali:

- legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, “Legislazione turistica regionale”;
- legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese”;
- legge regionale 16 febbraio 2010 n. 15 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;
- legge regionale 16 settembre 2011 n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
- legge regionale 23 marzo 2012, n. 4, “Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale);

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- legge regionale 28 giugno 2012, n. 10 "Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

Si passa ora ad illustrare il progetto di Testo unico suddiviso in .... Titoli e in n. .... articoli. In premessa a ciascun Titolo sono riportate le operazioni effettuate nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 8/2011 descritte nel dettaglio articolo per articolo.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

**TITOLO I****Principi generali****Capo I - Principi, finalità, funzioni amministrative****Art. 1****(Oggetto)**

1. La presente legge, redatta in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di leggi regionali in materia di turismo).

**Art. 2****(Principi e finalità)****(Art. 1 l.r.18/2006)**

1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell’Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

2. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese.) e successive modifiche ed integrazioni.

3. In particolare, la Regione negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, nonché la concessione di benefici in materia di turismo, non può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti di cui al comma 2 senza contestualmente ridurre o eliminarne

2. Il presente testo unico disciplina l’organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l’attività delle imprese e le professioni del turismo.

3. Il presente testo unico persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione dell’Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

politiche settoriali, intersectoriali e integrate;

b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione;

c) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda;

d) la tutela e la soddisfazione del turista;

e) la promozione e l'incentivazione dell'accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili;

f) l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;

g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;

h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale.

**Art...****(Funzioni della Regione)**

**(Art. 2 l.r.18/2006; art. 6, l.r.10/2012; art. 10, l.r.15/2010; art. 1, l.r.4/2012)**

**(Art. 3 l.r.18/2006; art. 11. l.r.15/2010)**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:

a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;

d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli standard di qualità delle strutture, dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;

e) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alla lettera d);

f) **individua annualmente i fabbisogni formativi delle professioni turistiche e definisce gli standard professionali, formativi, di percorso e procedurali per la realizzazione degli interventi**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

formativi;

g) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;

h) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;

i) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica.

2. La Regione esercita anche le seguenti funzioni amministrative in materia di:

a) agenzia di viaggio e turismo

b) programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;

c) abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;

d) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell'ambito di strumenti di interesse locale;

e) cura l'elenco delle pro-loco di cui all'articolo ....., concessione e l'erogazione di contributi;

f) cura l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all'articolo .....

g) cura l'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo .....

h) cura l'elenco delle imprese professionali di congressi;

i) cura gli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche di cui alla lettera c).

2. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.

2-bis. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'Information Communication Technology regionale. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.

4-ter. È istituito presso la Giunta regionale

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.

**Art.****(Funzioni dei Comuni)****(Art.4 l.r.18/2006;art. 12. l.r.15/2010)**

1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:

a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;

e) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco.

**Art....****Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni****(Art. 9, comma 1 l.r.18/2011****all.A alla l.r. 18/2011, art. 8 l.r. n. 18/2006; art. 4 l.r. n. 18/2006)**

I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata, mediante le unioni speciali di comuni di cui all'articolo 8 della Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.), le seguenti funzioni:

a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) della presente legge. Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, iv

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;

a bis) integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la raccolta e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard individuati ai sensi dell'art.

a ter) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all' ex art. 2, comma 1, lettera d) e cura dei relativi elenchi. Tali elenchi, li trasmette mensilmente alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT.

b) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili, dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;

c) comunicazioni concernenti le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati e della tabella riepilogo prezzi;

d) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;

e) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;

f) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'unione speciale di comuni.

## **Capo II Strumenti operativi**

### **Art.**

#### **(Documento triennale di indirizzo strategico )**

#### **(Art.5 l.r.18/2006)**

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette a

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:

- a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
- b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;
- c) la definizione degli obiettivi ~~annuali~~ strategici di promozione turistica;
- d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;
- e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.

**Art.**

**(Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata )**

**(Art.5bis l.r.18/2006; art.7 l. r. 10/2012)**

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all'articolo ....., approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.

2. Nell'ambito del Piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.

3. Il Piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all'articolo .....

4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel Piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all'inserimento delle stesse nell'ambito del piano di attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2009.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.

6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell'articolo 4 della L.R. n. 1/2009.

**Art.****(Commissione per la promozione della qualità)****(Art. 6 l.r.18/2006)**

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione per la promozione della qualità, composta da esperti di comprovata esperienza in materia di qualità. La Commissione svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.

2. La Commissione di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:

- a) alla classificazione delle strutture ricettive;
- b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche, nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;
- c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte delle Unioni Speciali dei Comuni;
- d) all'adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all'articolo ..... e all'evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.

3. La Commissione, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:

- a) della qualificazione di operatori e imprenditori e della valorizzazione della loro professionalità;
- b) della qualità dell'accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l'ecocompatibilità;
- c) della tutela e soddisfazione del turista;
- d) della qualità dell'informazione e della

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

comunicazione.

4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l'Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni e integrazioni.

5. Con norme regolamentari

[http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=29LX0000489567PRNT&FTC=1235087&NUMARTS=0&TIPO=320&OPERA=20&PRINT\\_MODE=1&NO\\_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=ca27aa8c7b87f040789b670335afe89d-138& - 12#12](http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=29LX0000489567PRNT&FTC=1235087&NUMARTS=0&TIPO=320&OPERA=20&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=ca27aa8c7b87f040789b670335afe89d-138& - 12#12)

La Regione disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione, nonché forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo .....

**Art.**

**(Osservatorio regionale sul turismo)**

**(Art. 7 l. r. 18/2006)**

1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:

- a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
- b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.

2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.

3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività dell'Osservatorio.

**Art.**

**(Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata)**

**(Art. 7- bis l. r. 18/2006; art. 8 l.r. 10/2012)**

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito "Comitato di coordinamento", composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppo Umbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:

- a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali;
- b) quattro dalle associazioni di categoria

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

maggiormente rappresentative nel settore del turismo;

c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;

d) due dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;

e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.

4. Il Comitato di coordinamento è nominato da Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.

5. Il Comitato di coordinamento:

a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all'articolo .....

b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;

c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali di cui all'articolo .....

6. L'Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.

7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal Servizio regionale competente in materia di turismo.

8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.

**Art.**

**Agenzie per le Imprese**

**Capo III**

**Forme Associative**

**Art.**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**(Progetti e prodotti integrati e collettive )  
(Art. 9 l.r.18/2006)**

1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria relative a patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.
2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche Unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.
3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d'area, anche a scala interregionale che nascono dall'integrazione di una pluralità di risorse storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di Sistemi turistici locali.
4. La Regione promuove forme di sostegno alla realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al presente articolo nell'ambito dei programmi regionali o interregionali e nei limiti delle risorse a disposizione.

**Art.****(Associazioni pro-loco )****(Art.11 l.r.18/2006; art.13 l. r. 15/2010)**

1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo ..... è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all'attività delle singole pro-loco.
- 3-bis. Con norme regolamentari la Regione disciplina l'iscrizione delle pro-loco nell'elenco regionale , nonché i criteri per l'erogazione e concessione di contributi di cui all'articolo.....

**TITOLO II****Strutture ricettive e altre forme di ricettività**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art.**  
**(Attività ricettiva )**  
**(Art . 21 I. r. 18/2006)**

1. Si intende per attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui a presente testo unico.
2. Le strutture ricettive sono suddivise in:
  - a) esercizi alberghieri;
  - b) esercizi extralberghieri;
  - c) esercizi all'aria aperta;
  - d) residenze d'epoca.
3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al capo V.

**Capo I**  
**Strutture ricettive alberghiere**

**Art.**  
**(Esercizi alberghieri )**  
**(Art . 22 I. r. 18/2006)**

1. Sono esercizi alberghieri:
  - a) gli alberghi;
  - b) i motels;
  - c) gli alberghi residenziali;
  - d) gli alberghi diffusi;
  - e) i villaggi-albergo;
  - f) le residenze della salute - beauty-farm.

**Art.**  
**(Definizioni )**  
**(Art . 23 I. r. 18/2006)**

1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi provvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di meubl e.
2. I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I motels assicurano servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli.
3. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unit  abitative sono costituite da appartamenti di uno o pi  locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina.
4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.

5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

6. Le residenze della salute - beauty-farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo di cui ai commi 1 e 3.

7. La Giunta regionale, con riferimento agli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce:

- a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;
- b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.

**Art.**  
**(Dipendenza)**  
**(Art . 24 l. r. 18/2006)**

1. La dipendenza è costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli esercizi ricettivi di cui all'articolo ..... È dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma.

2. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.

**Art.**  
**(Piccoli appartamenti -suites )**  
**(Art . 25 l. r. 18/2006)**

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo ..... con esclusione degli alberghi residenziali, possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e da servizi igienici privati. Tal unità abitative assumono la denominazione d

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

piccoli appartamenti-suites.

**Art.**  
**(Posti letto )**  
**(Art . 26 l. r. 18/2006)**

1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.
2. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro e cinque stelle le camere sono ad uno e a due posti letto.
3. Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

**Art.**  
**(Classificazione )**  
**(Art . 27 l. r. 18/2006)**

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo .... sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata al presente testo unico, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.
2. Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.
3. I motels non possono avere una classificazione superiore a quattro stelle.
4. Gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, villaggi-albergo e le residenze della salute - beauty-farm non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.
5. La dipendenza deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.

**Art.**  
**(Direttore d'albergo )**  
**(Art . 28 l. r. 18/2006)**

1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso è preposto un direttore

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

d'albergo dotato di adeguata professionalità.

2. Il direttore d'albergo svolge compiti di coordinamento tecnico-amministrativo, ha la responsabilità gestionale ed operativa e costituisce il punto di riferimento tra la clientela e l'amministrazione alberghiera.

**Capo II****Strutture ricettive extralberghiere****Art.****(Esercizi extralberghieri )****(Art . 29 I. r. 18/2006)**

1. Sono esercizi extralberghieri:

- a) le country house - residenze di campagna;
- b) le case e appartamenti per vacanze;
- c) le case per ferie;
- d) le case religiose di ospitalità;
- e) i centri soggiorno studi;
- f) gli ostelli per la gioventù;
- g) i kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;
- h) i rifugi escursionistici.

**Art.****(Country house – residenze di campagna )****(Art . 30 I. r. 18/2006)**

1. Le country house - residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle country house è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

**Art.****(Case e appartamenti per vacanze )****(Art . 31 I. r. 18/2006)**

1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.

2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

**Art.**

**(Case per ferie)**

**(Art . 32 l. r. 18/2006)**

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

**Art.**

**(Case religiose di ospitalità)**

**(Art . 33 l. r. 18/2006)**

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

comportamento e limitazioni del servizio.

2. L'orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.

3. Ai fini del presente testo unico sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.

**Art.**  
**(Centri soggiorno studi)**  
**(Art . 34 l. r. 18/2006)**

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

**Art.**  
**(Ostelli per la gioventù)**  
**(Art . 35 l. r. 18/2006)**

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.

2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

**Art.**  
**(Kinderheimer – centri di vacanza per ragazzi)**  
**(Art . 36 l. r. 18/2006)**

1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

**Art.**  
**(Rifugi escursionistici)**  
**(Art. 37 l. r. 18/2006)**

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.
3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

**Art.**  
**(Classificazione)**  
**(Art. 38 l. r. 18/2006)**

1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli ..... sono classificati ciascuno in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B), C), D), E), F), nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
2. I centri soggiorno studi di cui all'articolo ..... sono classificati in un'unica categoria, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.

**Capo III**  
**Strutture ricettive all'aria aperta**

**Art.**  
**(Esercizi ricettivi all'aria aperta)**  
**(Art. 39 l. r. 18/2006)**

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:
  - a) i campeggi;
  - b) i villaggi turistici;
  - c) i camping-village.

**Art.**  
**(Definizioni)**  
**(Art. 40 l. r. 18/2006; art. 14 l.r. 15/2010)**

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

2. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.

3. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata tabella G), utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.

5. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

6. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.

7. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

**Art.****(Classificazione)****(Art . 41 l. r. 18/2006)**

1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle.

2. I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due stelle, tre stelle e quattro stelle.

3. I camping-village sono classificati in base ai

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

requisiti posseduti e vengono contrassegnati con tre stelle e quattro stelle.

4. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso dei requisiti di cui alle allegare tabelle G), H) e I).

5. La classificazione degli esercizi ricettivi di cui al presente articolo è attribuita nel rispetto **delle** norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

**Art.**

**(Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi)**

**(Art . 42 l. r. 18/2006)**

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.

2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.

**Art.**

**(Aree attrezzate per la sosta temporanea)**

**(Art . 43 l. r. 18/2006)**

1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.

2. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.

3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.

**Capo IV**

**Residenze d'epoca**

**Art.**

**(Residenze d'epoca)**

**(Art . 44 l. r. 18/2006; art. 15 l.r. 15/2010)**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.
6. Le residenze d'epoca esercitate in forma imprenditoriale sono classificate in un'unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L) e previo cambiamento di destinazione d'uso, a sensi della normativa vigente.
7. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca può essere esercitata in forma non imprenditoriale quando è a carattere saltuario e senza la fornitura di servizi accessori. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.
8. L'esercizio dell'attività in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività. È obbligatoria la presenza di una sala comune.
9. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.
10. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinata alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

**Art.****(Commissione per le residenze d'epoca)  
(Art. 52 bis l. r. 18/2006, art. 20 l. r. n.  
15/2010)**

1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d'epoca composta da sei esperti nominati dalla Giunta regionale. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali,

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca previsti dall'articolo (ex art. 44 commi 1,2,3)., essenziali per il mantenimento della classificazione, che a corredo della Segnalazione di inizio attività di cui all'art. , vengono autocertificati dal titolare.

3. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la Promozione della qualità di cui all'articolo .....

4. La Commissione esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Unione speciale dei Comuni competente per territorio.

5. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d'epoca sui requisiti di cui all'art. , commi 1,2, 3 la classificazione non può essere confermata. L'unione Speciale dei Comuni competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l'attività .

6. Se la Commissione non esprime il parere nei termini di cui al comma 4, si applica il silenzio assenso, ai sensi della normativa vigente.

**Capo V**  
**Altre attività ricettive**

**Art.**  
**(Requisiti)**  
**(Art . 45 l. r. 18/2006)**

1. Le attività ricettive di cui al presente capo conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

**Art.**  
**(Esercizi di affittacamere)**  
**(Art . 46 l. r. 18/2006; art. 16 l.r. n. 15/2010)**

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati, anche abitualmente, i quali utilizzano l'abitazione di residenza per fornire alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.

2. È ricompreso nell'esercizio di affittacamere

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

l'affitto anche abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.

3. L'esercizio dell'attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggi ed eventualmente, servizi complementari.

4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M).

5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l'attività stessa è svolta.

6. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

**Art.****(Bed and breakfast)****(Art . 47 l. r. 18/2006)**

1. È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.

2. L'attività di bed and breakfast può essere svolta in non più di tre camere ~~per ogni abitazione~~ e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.

4. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M).

**Capo VI****Norme comuni per le attività ricettive****Art.****(Validità della classificazione)****(Art . 49 l. r. 18/2006; art. 17 l.r. n. 15/2010)**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di seguito denominata SCIA, di cui all'articolo ..... dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle Tabelle allegate alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua .

**Art.****(Apertura degli esercizi ricettivi)****(Art . 50 l. r. 18/2006)**

1. I titolari delle strutture ricettive di cui alla presente legge comunicano al Comune competente per territorio i periodi di apertura.

**Art.****(Denominazione)****(Art . 51 l. r. 18/2006, art. 18 l.r. n. 15/2010)**

1. A ciascuna struttura ricettiva è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.

2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.

**Art.****(Esercizio dell'attività ricettiva)****(Art . 52 l. r. 18/2006, art. 19 l.r. n. 15/2010)**

1. L'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva presenta all'Unione Speciale dei Comuni competente per territorio, tramite il SUAPE, la SCIA.

1 Bis. La SCIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente. L'interessato può avviare l'attività dalla data di presentazione della SCIA.

2. La SCIA contiene altresì i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

a) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove previsto;

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

b) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;

b bis) per le Residenze d'Epoca di cui all'art. , dichiarazione del possesso dei requisiti previsti all'art. ex 44 commi 1,2,3, oggetto del parere della Commissione delle Residenze d'Epoca di cui all'art.

c) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;

d) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura;

e) contestualmente alla SCIA, l'interessato, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, comunica le tariffe da applicare.

3. L'Unione speciale dei Comuni, successivamente all'inizio delle attività di cui al presente articolo, ha l'obbligo di effettuare controlli, su tutte le strutture ricettive, entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. Per le Residenze d'Epoca, ha, altresì, l'obbligo di richiedere il parere alla Commissione delle Residenze d'Epoca di cui all'art. entro .....

4. L'Unione Speciale dei Comuni, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall'Unione stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace.

5. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, l'Unione competente consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, il Comune competente assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente o assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

5. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata al Comune competente entro quindici giorni.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

6. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o di servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione all'Unione competente entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; l'Unione competente ha l'obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.

7. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, il subentrante presenta la SCIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

**Art.****(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva  
(Art. 54 l. r. 18/2006, art. 22 l. r. n. 15/2010))**

1. L'ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'adempimento da parte del titolare dell'attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. Gli esercizi ricettivi hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.

3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli .....) presenta all'Unione Speciale dei Comuni, anche mediante apposita procedura telematica predisposta dalla Regione Umbria la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1° marzo, può presentare all'Unione Speciale dei Comuni l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1° giugno.

3 bis . La mancata comunicazione annuale dei prezzi comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione.

4. Il titolare dell'attività ricettiva, oltre la segnalazione di cui all'articolo ....., espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3.

a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all'esercizio delle attività;

b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.

5. Il titolare delle attività ricettive, registra giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, se struttura alberghiera o Residenza d'epoca, anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione o su specifico

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

modello cartaceo ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia di rilevazione del "Movimento dei Clienti nelle strutture ricettive" e in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica o la consegna dei modelli cartacei dei dati di cui al paragrafo 1, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

6. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.

7. Il titolare dell'attività ricettiva, comunica annualmente al Comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo .....

**Art.**

**(Reclamo)**

**(Art . 59 l. r. 18/2006)**

1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto all'Unione speciale dei Comuni nei seguenti casi:

- a) carenza nella gestione e nei servizi effettivamente forniti rispetto a quelli dichiarati;
- b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti o dichiarati nella comunicazione dei prezzi o comunque pubblicizzati.

2. L'Unione speciale dei Comuni comunica all'interessato l'esito dell'accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 13.

3. L'Unione speciale dei Comuni comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l'esito degli accertamenti sugli stessi.

**Art.**

**(Superfici, altezze, volumi)**

**(Art . 60 l. r. 18/2006; art. 26 l.r. n. 15/2010; art. 129 l. r. n. 8/2011)**

1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegato tabelle N) e O).

2. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.

**Art.****(Piscine natatorie)****(Art . 61 l. r. 18/2006)**

1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui alla presente legge si applica la normativa regionale vigente in materia.

**Art.****(Sanzioni amministrative)****(Art . 62 l. r. 18/2006;art. 27 l.r. n. 15/2010)**

1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver effettuato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque dichiara in sede di **segnalazione certificata** di inizio attività requisiti della struttura o servizi inesistenti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella **segnalazione certificata** di inizio attività che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

6. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

8. Chiunque non espone i dati dichiarati nella **SCIA** o espone dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

9. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile la **SCIA**, le tabelle o i cartellini dei prezzi, è soggetto alla sanzione

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

10. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva e/o una denominazione diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva dichiarata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

11. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

13. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione o la consegna mensile di cui all'articolo ....., è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a 4.000,00.

14. Chiunque non comunica annualmente al Comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo ..... è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

15. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

15-bis. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte del Comune competente, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

16. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Unione speciale dei Comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

### **TITOLO III**

#### **Organizzazione, intermediazione di viaggi e organizzazione professionale di congressi**

##### **Capo I –**

#### **Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale**

##### **Art.**

##### **(Agenzie di viaggio e turismo)**

##### **(Art . 63 l. r. 18/2006)**

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio e turismo l'esercizio dell'attività specializzate nell'organizzazione, produzione e diffusione di pacchetti turistici finalizzati alla creazione e all'incremento dei flussi turistici verso l'Umbria.

2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio C.C.V., ratificata e resa esecutiva con [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché in conformità al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire al turista i seguenti servizi:

- a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;
- b) emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;
- c) informazione e assistenza;
- d) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
- e) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
- f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- g) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
- h) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
- i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni;
- l) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane.

**Art.****(Filiali delle agenzie di viaggio e turismo)**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**(Art . 64 I. r. 18/2006)**

1. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui all'articolo .... e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

2. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:

- a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati dall'agenzia principale o da altre agenzie;
- b) informazione e assistenza;
- c) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
- d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
- e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
- g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
- h) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni.

**Art.****(Requisiti per l'esercizio dell'attività)****(Art . 65 I. r. 18/2006)**

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sono necessari i seguenti requisiti soggettivi, professionali e strutturali:

- a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- b) gestione tecnica dell'agenzia prestata dal titolare o legale rappresentante della società in possesso dei requisiti di cui all'art. .... o affidata ad un direttore tecnico regolarmente abilitato di cui all'art. ....
- c) locali con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.

2. La Giunta regionale, con atto di indirizzo definisce le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettera b).

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art.****(Garanzia assicurativa)****(Art . 66 l. r. 18/2006; art. 28 l.r. n. 15/2010)**

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo ..... è subordinato alla stipula di polizza assicurativa di garanzia da parte dello stesso

dichiarante [http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=29LX0000489567PRNT&FTC=1235814&NUMARTS=0&TIPO=320&OPERAZIONE=20&PRINT\\_MODE=1&NO\\_PRINT=1&SKIP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=ba1c822e0732bc395dae33784bd5247f-760& - 53#53](http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=29LX0000489567PRNT&FTC=1235814&NUMARTS=0&TIPO=320&OPERAZIONE=20&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKIP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=ba1c822e0732bc395dae33784bd5247f-760& - 53#53). Tale

polizza assicurativa è stipulata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni, per un massimale minimo di due milioni di euro.

2. Nell'ipotesi di apertura nel territorio regionale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra Regione italiana o in altro Stato dell'Unione Europea, il massimale minimo assicurativo dell'agenzia principale non può essere inferiore a quello di cui al comma 1.

3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 è rinnovata annualmente.

3 bis. Le agenzie di viaggio e turismo e filiali inviano annualmente alla Regione la documentazione comprovante la garanzia assicurativa di cui al comma 1.

**Art.****(Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)****(Art . 67 l. r. 18/2006; art. 29 l.r. n. 15/2010)**

1. L'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta la **SCIA** alla Regione.

2. La **SCIA** è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo ..... e all'articolo ....., comma .... nonché la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo .....

3. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata alla **Regione** entro quindici giorni.

4. La **Regione**, successivamente all'inizio dell'attività di cui al comma 1 ha l'obbligo di effettuare controlli entro trenta giorni dalla presentazione della **SCIA**. La **Regione** ha

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

altresì l'obbligo di verificare annualmente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo .....

5. La **Regione**, accertata la carenza dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla **Regione** stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla **Regione**, la stessa assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

6. La **Regione** adotta, altresì, provvedimenti di autotutela nel caso di:

a) variazione della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva **segnalazione** alla **Regione**;

b) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo ....;

c) mancata dichiarazione della chiusura temporanea di cui all'articolo .... per il periodo consentito;

d) chiusura temporanea di cui all'articolo ..... oltre il periodo consentito;

e) mancata dichiarazione dell'apertura di una filiale;

f) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al **D. Lgs 79/2011**;

g) mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo .....

**Art.**

**(Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo)**

**(Art . 68 l. r. 18/2006; art. 30 l.r. n. 15/2010)**

1. L'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo aventi sede nel territorio **regionale** è soggetta a **SCIA** presentata alla **Regione**. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA

2. L'apertura nel territorio **regionale** di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea è soggetta a **SCIA** presentata alla **Regione**. Il titolare dichiara i dati concernenti l'agenzia principale nonché i dati e i massimali della polizza assicurativa di cui all'articolo .....

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

3. Il titolare di cui al comma 2 con filiali nel territorio **regionale** comunica alla **Regione** qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.

4. La **Regione**, successivamente all'apertura delle filiali di agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 ha l'obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della **SCIA**.

5. La **Regione**, accertata la carenza dei requisiti di cui all'articolo ....., e all'articolo ..... adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare i requisiti alla normativa vigente entro un termine fissato dalla **Regione** stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla **Regione**, la stessa assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

**Art.****(Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali)****(Art . 69 l. r. 18/2006; art. 31 l.r. n. 15/2010; art. 10 l. r. 10/2012 )**

1. La **Regione** istituisce e detiene l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco contiene almeno i dati indicati nella **SCIA**.

2. La **Regione** mantiene aggiornato l'elenco.

**Art.****(Obblighi del titolare)****(Art . 71 l. r. 18/2006; art. 33 l.r. n. 15/2010)**

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'esterno, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e indicare l'esatta denominazione della stessa.

2. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, la **SCIA**.

3. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo ..... entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.

**Art.****(Direttore tecnico)****(Art . 72 l. r. 18/2006; art. 34 l.r. n. 15/2010)**

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

turismo e delle filiali compete al titolare o al legale rappresentante della società in possesso delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 06 novembre 2007, n. 206, conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea.

2. Qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo .....o non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia di viaggio e turismo, la gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo ..... che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'assunzione della responsabilità della gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, sono iscritti all'elenco **regionale** dei direttori tecnici di cui all'articolo .....

**Art.****(Abilitazione professionale)****(Art . 73 l. r. 18/2006)**

1. L'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'articolo ..... è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:

a) mediante la frequenza e il superamento dei corsi di formazione professionale abilitanti di cui all'articolo .....

b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al **D. Lgs. 206/2007** conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal **D. Lgs. 206/2007** può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo.

**Art.****(Elenco regionale dei direttori tecnici)****(Art . 74 l. r. 18/2006; art. 35 l.r. n. 15/2010)**

1. La **Regione** istituisce e detiene l'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo di natura ricognitiva.

2. All'elenco di cui al comma 1 sono iscritti, a domanda, i direttori tecnici in possesso di abilitazione professionale.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Capo II - Organizzazione di viaggi e turismo  
in forma non professionale****Art.****(Associazioni senza scopo di lucro)****(Art . 77 l. r. 18/2006)**

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio **regionale**, iscritte all'elenco **regionale** di cui all'articolo...., ..... svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.

2. L'iscrizione all'elenco **regionale** è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa di garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli associati, in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni per un massimale minimo di due milioni di euro. ~~La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.~~

3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del [D.Lgs. n. 206/2005](#) [D.Lgs. n. 79/2011](#) e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con [L. n. 1084/1977](#).

4. Le associazioni iscritte nell'elenco **regionale** indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.

5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo **38** del **D. Lgs n. 79/2011** e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo.

6. La **Regione**, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo ....., provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui all'articolo .....in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reinscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno.

7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo .....

**Art.****(Organizzazione di viaggi esercitata in forma  
occasionale)**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**(Art . 78 I. r. 18/2006)**

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della [legge regionale 25 maggio 1994, n. 15](#) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della [legge regionale 16 novembre 2004, n. 22](#), possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro.

3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla **Regione** le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.

4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla **Regione**, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

**Art.****(Sanzioni amministrative)****(Art . 79 I. r. 18/2006; art. 38 I.r. n. 15/2010)**

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli .... e ....., con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo ....., senza avere presentato la **SCIA**, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo ....., sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

4. L'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

5. L'agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo **38** del **D. Lgs. n. 79/2011** ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. I soggetti di cui all'articolo ... che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la **SCIA** e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo ..... sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

7. La mancata comunicazione di cui all'articolo ....., è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7-bis. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte della **Regione**, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo **dall'Unione speciale dei comuni** cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

### **Capo III - Organizzazione professionale di congressi**

#### **Art.**

#### **(Impresa professionale di congressi)**

#### **(Art . 80 l. r. 18/2006)**

1. È impresa professionale di congressi l'attività di organizzazione, produzione e gestione di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.

2. Le imprese professionali di congressi nell'ambito delle attività di cui comma 1. possono fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. I requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati con regolamento regionale.

4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3, possono svolgere l'attività di organizzazione professionale di congressi.

5. La **Regione** istituisce e mantiene aggiornato l'elenco delle imprese professionali di congressi di cui all'articolo ....., secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3.

#### **TITOLO IV PROFESSIONI TURISTICHE**

##### **Art. (Professione turistica) (Art . 81 l. r. 18/2006)**

1. Per professione turistica si intende l'esercizio delle attività volte ad organizzare e svolgere i servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti, al fine di favorire la qualità dei servizi, la tutela dell'utente e la valorizzazione delle risorse turistiche.

2. Sono istituite le seguenti professioni turistiche:

- a) guida turistica;
- b) guida ambientale-escursionistica;
- c) accompagnatore turistico.

3. L'esercizio della professione turistica è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo .....

4. Le professioni turistiche di cui al comma 2 sono esercitate, di norma, in forma autonoma.

5. È ricompresa tra le professioni turistiche anche la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo .....

##### **Art. (Guida turistica) (Art . 82 l. r. 18/2006)**

1. È guida turistica specializzata chi, per

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita a monumenti, opere d'arte in qualsiasi forma esposte, musei, gallerie, scavi archeologici, ville, complessi architettonici, urbanistici, paesaggistici e a quant'altro è significativo della civiltà e della realtà sociale e produttiva della Regione, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione socio-economica anche in una o più lingue estere.

**Art.****(Guida ambientale escursionistica)****(Art . 83 l. r. 18/2006, art. 39 l.r. n. 15/2010)**

1. È guida ambientale-escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi in escursioni, anche attraverso tracciati e sentieri prefissati, in ambienti montani, collinari, di pianura, acquatici e sotterranei, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e illustrando gli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del territorio.

2. Sono esclusi dall'ambito di competenza delle guide ambientali-escursionistiche i percorsi posti su terreni di elevata acclività innevati e rocciosi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo, per la progressione, di corda, piccozza e ramponi.

3. La professione di guida ambientale-escursionistica può essere articolata in profili professionali specialistici che si caratterizzano per il tipo di attività svolta, le tecniche, i mezzi di trasporto, le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.

3bis. L'esercizio della professione di guida ambientale – escursionistica è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone che fruiscono della prestazione professionale.

**Art.****(Accompagnatore turistico)****(Art . 84 l. r. 18/2006)**

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma d

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

viaggio assicurando la necessaria assistenza a singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico su luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica specializzata.

**Art.****(Abilitazione professionale)****(Art. 85 l. r. 18/2006; art. 40 l.r. n. 15/2010)**

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo ..... si consegue:

a) mediante la frequenza di corsi di formazione professionale programmati **dalla Regione** e a seguito del superamento dell'esame finale abilitante, ai sensi della normativa vigente in materia;

b) mediante esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge.

1 bis) Ai corsi di formazione di cui al comma 1 lettera a) ed agli esami di abilitazione di cui al comma 1, lettera b) possono partecipare soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente e della conoscenza di almeno una lingua straniera.

2. La Giunta regionale: definisce, con proprio Regolamento:

a) i profili professionali, ivi compresi i profili professionali specialistici di cui all'articolo ... .. e dei relativi standard di competenza, in armonia con la programmazione dell'offerta formativa regionale;

b) gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai corsi formativi rispetto a quelli previsti al comma 1;

c) gli standard minimi qualitativi e quantitativi dei corsi formativi, anche con riferimento ai profili professionali specialistici;

d) le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame finale di cui al comma 1, lettera a) e degli esami di abilitazione di cui al comma 1), lettera b);

e) le modalità di accertamento per il riconoscimento e l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo .....

f) la consistenza, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1);

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

g) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1)

3. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica ha validità per l'intero territorio regionale.

4. **La Regione**, sulla base degli esiti degli esami di abilitazione di cui al comma 1) rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione ed il tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

**5) Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1), è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.**

**Art.**

**(Riconoscimento e estensione dell'abilitazione)**

**(Art . 86 l. r. 18/2006)**

1. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo .... possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica con procedura semplificata. ~~La Provincia competente~~ **Regione**, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, dispone la realizzazione di interventi compensativi ed integrativi volti alla acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alle materie differenziali e il relativo accertamento. Con le medesime modalità le guide ambientali-escursionistiche possono acquisire le specializzazioni di cui all'articolo .....

2. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui agli articoli ..... conseguita in altra Regione italiana e intendono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo .....ne fanno richiesta alla ~~Provincia competente~~ **Regione**. ~~La Provincia~~ **Regione** dispone interventi compensativi e integrativi e i relativi accertamenti finali secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali per l'esercizio delle professioni turistiche di cui agli articoli ..., ..... o equivalenti conseguiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo .....ne fanno richiesta alla ~~Provincia competente~~ **Regione**. ~~La Provincia~~ **La Regione** accerta l'equivalenza de

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

titoli ai sensi della normativa vigente e dispone interventi compensativi e integrativi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. I soggetti iscritti **nell'elenco regionale** di cui all'articolo .... possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento da parte della **Provincia competente Regione** della conoscenza delle lingue per le quali si richiede l'estensione.

**Art.****(Elenchi regionali delle professioni turistiche)****(Art . 87 l. r. 18/2006; art. 41 l.r. n. 15/2010)**

1. L'iscrizione agli elenchi **regionali** di cui all'articolo ....., delle professioni turistiche di cui all'articolo ..... di natura ricognitiva è subordinata all'abilitazione all'esercizio della professione-

**Art.****(Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale)****(Art . 90 l. r. 18/2006)**

1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo ..... i seguenti soggetti:

a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo ..... che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui agli articoli ..... esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo ..... per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio;

d) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo ..... per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni in ambiente naturale epigeo e ipogeo in luoghi in cui il pubblico accesso sia comunque regolamentato.

2. Sono esentate dall'obbligo dell'abilitazione

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

all'esercizio della professione di cui all'articolo ..... le guide degli altri Stati membri dell'Unione europea che accompagnano gruppi di turisti nel corso di viaggi organizzati con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso in base al [decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995](#).

3. ~~I Comuni~~ **Le Unioni speciali dei Comuni**, nell'esercizio della loro funzione di vigilanza e controllo, accertano le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo della abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 3 la documentazione comprovante l'esenzione.

**Art.**  
**(Ingresso gratuito)**  
**(Art . 91 l. r. 18/2006)**

1. Le guide turistiche specializzate e le guide ambientali-escursionistiche, nell'esercizio della propria attività professionale, hanno diritto, ai sensi del [decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507](#), all'ingresso gratuito durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali.

**Art.**  
**(Sanzioni amministrative )**  
**(Art . 93 l. r. 18/2006)**

1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo .... senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

3. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui agli articoli ..... in una lingua straniera per la quale non è abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

4. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo ..... privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

6. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo ... senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

7. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal ~~Comune~~ **Unione speciale dei Comuni** cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

**TITOLO V****Interventi per la qualificazione della ricettività turistica****Art.****(Finanziamento per la ricettività)****(Art . 94 l. r. 18/2006)**

1. **La Regione**, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti di classificazione previsti dalla presente legge, dispone e la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all'articolo ... a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.

**Art.****(Interventi ammessi a finanziamento)****(Art . 95 l. r. 18/2006;art. 10 l.r. n. 5/2008))**

1. **La Regione concede** le provvidenze di cui all'articolo ... per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:

a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;

b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta;

c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;

d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere, delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale di cui ai commi ..... dell'articolo .....

e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.

**Art.****(Interventi ammissibili)****(Art . 96 l. r. 18/2006:art. 10 l.r. n. 5/2008)**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. Gli interventi di cui all'articolo .... sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo-ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.

**Art.  
(Provvidenze)**

**(Art . 97 l. r. 18/2006;art. 44 l.r. n. 15/2010)**

1. **La Regione**, per le iniziative previste all'articolo .., concede il concorso sugli interessi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo ....., nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da Istituti bancari convenzionati per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche su mutui contratti con Istituti bancari, a condizioni liberamente concordate tra le parti, e valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro competente con proprio decreto.

3. Il concorso è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a carico dei soggetti beneficiari.

4. Sono ammesse ai benefici di cui al presente titolo anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempre che dagli stessi risulti la destinazione di cui all'articolo .....

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

**Art.  
(Convenzioni)  
(Art . 98 l. r. 18/2006)**

1. **La Regione**, per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo ..., stipula

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

un'unica convenzione con gli istituti di credito che prevede, in particolare:

- a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché il termine entro cui l'Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;
- b) la durata massima del mutuo, che non può eccedere i venti anni;
- c) la durata massima dell'eventuale preammortamento.

**Art.**  
**(Vincolo di destinazione)**  
**(Art . 99 l. r. 18/2006)**

1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'Istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.
2. **La Regione** può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.
3. **La Regione**, nell'ipotesi di cui al comma 2, dispone la revoca del beneficio, subordinandola alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata.

**Art.**  
**(Riparto stanziamenti)**  
**(Art . 100 l. r. 18/2006)**

1. ~~La Giunta regionale ripartisce, di norma, fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 97 nella misura del settanta per cento per la provincia di Perugia e del trenta per cento per la provincia di Terni.~~
2. ~~La Giunta regionale, in caso di persistente inutilizzazione da parte di una delle Province dei fondi assegnati, è autorizzata a modificare le percentuali di riparto nelle successive annualità.~~

**Art.**  
**(Accreditamento fondi)**  
**(Art . 101 l. r. 18/2006)**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

~~1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Province entro il 30 novembre di ogni anno nei limiti degli stanziamenti regionali di bilancio.~~

**TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E  
TRANSITORIE**

**Art.  
(Norma finanziaria)  
(Art . 102 l. r. 18/2006)**

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5350).
2. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 6 si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni» (cap. 560).
3. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 7 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5300 di nuova istituzione).
4. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 9, comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5310 di nuova istituzione) con le risorse all'uopo destinate ai sensi della presente legge.
5. Per il finanziamento degli oneri previsti all'articolo 11, comma 3 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5302).
6. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 13, comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

promozione e commercializzazione del turismo» (capp. 5303 e 5304).

7. Al finanziamento degli oneri del personale previsti all'articolo 19, comma 1 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5305 di nuova istituzione).

8. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 97 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici» (cap. 9281).

9. Al finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 107 si fa fronte con le risorse stanziare ai sensi della [legge regionale 2 marzo 1999, n. 3](#) nell'unità previsionale di base 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» (cap. 716/1021 - 716/1022 - 717/1021 - 717/1022) del bilancio di previsione con le modalità ed i criteri previsti agli articoli [17](#), [18](#) e [19](#) della [legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34](#).

10. Per l'esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si provvede con le risorse disponibili nelle unità previsionali di base 09.1.001 e 09.2.002 per il finanziamento della [legge regionale 19 novembre 2001, n. 29](#) (capp. 5302-5303-5304-5350) e della [legge regionale 12 settembre 1994, n. 33](#) (cap. 9281).

11. Per l'esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui al comma 7 si provvede con le risorse disponibili nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni» (cap. 269).

12. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

13. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

**Art.**

**(Strutture ricettive agrituristiche)**

**(Art. 103 l. r. 18/2006)**

1. Le strutture ricettive agrituristiche che

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

esercitano attività di ricezione e ospitalità ai sensi della [L.R. n. 28/1997](#) e successive modificazioni e integrazioni, sono assimilate agli esercizi ricettivi extralberghieri di cui all'articolo 29.

2. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i servizi erogati nonché la capacità ricettiva massima delle strutture ricettive agrituristiche, sono definiti dalla [L.R. n. 28/1997](#) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Alle strutture ricettive agrituristiche si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia di agriturismo, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.

**Art.**  
**(Potere sostitutivo)**  
**(Art . 104 l. r. 18/2006)**

1. La Giunta regionale, in caso di accertata inadempienza da parte delle Province e dei Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dalla presente legge, diffida l'ente inadempiente a provvedere nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della diffida.

2. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, esercita il potere sostitutivo anche mediante la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari.

3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli atti relativi all'esercizio del potere sostitutivo.

**Art.**  
**(Concessione di benefici)**  
**(Art . 105 l. r. 18/2006)**

1. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al rispetto da parte delle stesse imprese dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e delle norme previdenziali, contributive e fiscali.

**Art.**  
**(Clausola valutativa)**  
**(Art . 106 l. r. 18/2006)**

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.

2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 ~~gennaio~~ **luglio** di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità di cui all'articolo 95, la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ~~ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 99;~~

b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta ~~dai Comuni~~ **dalle Unioni speciali dei Comuni** sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;

c) i contributi erogati ~~dalle Province~~ **dalla Regione** alle associazioni Pro- loco.

3. Ogni due anni, entro il 31 ~~gennaio~~ **luglio**, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:

a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;

b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.

4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

**Art****(Norme transitorie e finali)****(Art . 107 l. r. 18/2006; art. 45 l.r. n. 15/2010)****Art. 1.****--inserire il titolo dell'articolo--**

- 1.
- 2.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Note di Riferimento

--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della  
struttura proponente--